ILLECITI PREVISTI DAL TESTO UNICO IMMIGRAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286

Art. 8 : le disposizioni sull'ingresso e il soggiorno previste dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

Con sentenza Corte costituzionale. n. 249/2010 pubblicata il 14/7/2010 è stata dichiarata illegittimità costituzionale dell'aggravante di cui al n. 11-bis dell'art. 61 comma 1 c.p.

CONTRAVVENZIONI

Art. 6 comma 3

Cittadino di Paese terzo (*REGOLARE*) che alla richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, senza giustificato motivo, non ottempera all'ordine di esibire il passaporto o altro documento di identificazione e il permesso o altro valido titolo di soggiorno in Italia.

Arresto fino a 1 anno e ammenda fino a 2.000 euro.
competenza: Tribunale monocratico
NO ARRESTO IN FLAFRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P.

La locuzione "cittadino di Paese terzo" è quella usata negli atti normativi dell'Unione europea per indicare gli stranieri non comunitari.

Eventuale accompagnamento coattivo in ufficio per fotosegnalamento

Si applica comunque a tutti gli stranieri (in posizione regolare o irregolare) l'art. 6, comma 4, che consente di sottoporre a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici lo straniero non comunitario nel caso che vi sia motivo di dubitare della sua identità personale.

L'identificazione fisica è compiutamente eseguita quando è accertato il C.U.I. (codice univoco identificativo dell'individuo) nel sistema AFIS di comparazione delle impronte digitali.

Non è obbligatorio il fotosegnalamento dello straniero indagato che esibisce il passaporto o la carta di identità ma che non ha con sé il permesso o altro titolo di soggiorno di cui, tuttavia, è stato possibile accertarne il rilascio mediante controllo SDI al terminale della PS o dei CC, tuttavia appare opportuno perché soltanto con i rilievi fotodattiloscopici e la comparazione AFIS è possibile accertare eventuali sostituzioni di identità personale.

Ll'interesse protetto da questa norma è quello di procedere immediatamente alla verifica della regolarità della presenza dello straniero nel territorio dello Stato, perché si possano mettere in opera il più rapidamente possibile le procedure di espulsione dal territorio nazionale dello straniero non comunitario irregolare, di talché ***si ha "abolitio criminis" per gli stranieri in posizione irregolare*** (*Cassazione sez. unite pen. 16453/2011*).

Lo straniero che esibisce il passaporto, ma che non può esibire il permesso di soggiorno perché clandestino, non risponde dell'art. 6/3 ; l'esibizione presuppone che il documento esista nel mondo fenomenico (Cass. sez. unite pen. 45801/2003).

Il giustificato motivo deve essere un impedimento non dipendente da comportamenti volontari dello straniero o ascrivibili comunque a una condotta diretta dello stesso.

La dimenticanza del documento non è un giustificato motivo (Cass. pen. sez. VII n. 38303/2007 e sez. I n. 601/2010), anzi pone lo straniero in situazione di colpa.

Se lo straniero si adopera perché il documento possa essere prontamente reperito il fatto non costituisce reato (Cass. sez. I pen. n. 47512 del 2007) poiché non ostacolata l'identificazione.

MINORENNI

Di regola, questo reato non può essere commesso dai minorenni (per es. Nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Milano prot. 453/98 del 17/06/1998), *in quanto il minore non può disporre autonomamente del documento essendone custodi i genitori o gli esercenti la potestà; il reato è ascrivibile soltanto in casi particolari (per es. il minorenne ha con sé il documento richiesto ma non ottempera all'ordine di esibizione).*

La legge n. 94/2009 ha introdotto un "doppio binario", sanzionando gli stranieri regolarmente soggiornanti per la mancata esibizione dei documenti con la pena inasprita dall'art. 6, comma 3, cit. (costringendoli a circolare sempre muniti di completa documentazione d'identità e di soggiorno) e gli stranieri in posizione irregolare con un crescendo sanzionatorio-repressivo scandito sulle diverse eventuali condotte illecite in progressione (art. 10-bis, art. 13, co. 13, del d. lgs. cit.), sempre finalizzato all'espulsione dal territorio nazionale nel più breve tempo possibile, obiettivo che rischierebbe di essere compromesso dai tempi processuali di accertamento e di eventuale esecuzione di pena per il reato di cui all'art. 6, co. 3 (per il quale non sono previsti i meccanismi facilitatori dell'espulsione di cui all'art. 10-bis).

Art. 10-bis
Ingresso illegale e/o soggiorno illegale nel territorio dello Stato
(salvo che il fatto costituisca più grave reato, per es. i delitti di reingresso illegale p. e p. dall'art.13 o l'ingiustificata permanenza di cui ai commi 5-ter e 5-quater dell'art.14) **cittadino di Paese terzo che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico nonché di quelle di cui all'art. 1 legge n. 68/2007 (dichiarazione di presenza)**

Ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
NO ARRESTO IN FLAGRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P.
Non si applica l'oblazione ex art. 162 cp - competenza: **GIUDICE DI PACE**
(Procedura penale di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000).
reato non contestabile a chi è stato respinto alla frontiera o all'autore dei delitti di cui all'art. 13 del T.U. 286/98

Anche se munito di documento di identificazione, eseguire sempre fotosegnalamento, comparazione AFIS e relative risultanze SDI di ogni alias; accompagnamento presso l'Ufficio Immigrazione della Questura per l'emanazione del decreto prefettizio di espulsione, se non è possibile l'accompagnamento rilasciare all'indagato un invito a presentarsi in questura presso il suddetto ufficio ex art. 15 TULPS

La mancata esibizione di documenti attestanti la regolarità del soggiorno, di per sé, costituisce un indizio di questo reato, con tutto ciò che consegue in termini di accertamenti di polizia giudiziaria, a cominciare dai poteri di identificazione di cui all'art. 349 c.p.p.

All'autore di questo reato non può essere addebitato anche quello previsto dall'art. 6 comma 3.

condotte tipiche che integrano questa contravvenzione:

- ingresso illegale, cioè sottraendosi ai controlli dei valichi di frontiera
- ingresso senza passaporto valido o documento equipollente
- ingresso senza visto, quando previsto
- omessa richiesta del permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso regolare ovvero omessa dichiarazione di presenza sul territorio nei casi previsti dall'art. 1 della legge 68/2007 (soggiorno di breve durata per visite, affari, turismo e studio)
- permanenza oltre i 3 mesi prescritti pur avendo dichiarato la presenza ai sensi della legge 68/2007
- permanenza oltre i termini di legge in caso di diniego del permesso di soggiorno o del rinnovo del permesso di soggiorno
- permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni e omessa richiesta di rinnovo

MINORENNI IRREGOLARI
è importante distinguere la fattispecie INGRESSO ILLEGALE (reato istantaneo) da quella SOGGIORNO ILLEGALE (reato permanente).

Sebbene non sia espressamente prevista l'esclusione dei soggetti minorenni dall'ambito applicativo della norma sul reato di "soggiorno illegale", si può pervenire alla sua incompatibilità con la condizione dei soggetti minorenni, sicché ai minori NON può essere addebitato il reato di soggiorno illegale stante la non operatività del comma 5 dell'art. 10-bis. Ai sensi dell'art. 19 co. 1 lett. a) del T.U. e dell'art. 37bis legge 184/1983 il minorenne straniero non comunitario irregolare non può essere espulso (se non al seguito della propria famiglia). In ogni caso, il minore non accompagnato o comunque in stato di abbandono, deve ricevere protezione (artt. 31, 32 e 33 T.U. immigrazione e legge n. 176/1991 che ha ratificato la Convenzione di New York del 1989) ed è soggetto destinatario di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 28 DPR 31.8.99 n. 394.

In astratto il minorenne non comunitario potrebbe essere perseguito soltanto per "ingresso illegale" (come si potrebbe desumere da Cass. sez.I pen. 17305/2008 e 44048/2008), sempre che si provi che il fatto è avvenuto non prima dell'8/8/2009 (entrata in vigore legge 94/2009). Anche in questo caso è dubbia la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, essendosi verosimilmente il minore affidato a soggetti adulti e, verosimilmente, a legittime aspettative di tutela; sicché non si possono esigere dal minore comportamenti che invece spettano a chi esercita la potestà genitoriale (ogni attività consistente nel munirsi dei documenti necessari per entrare nello Stato).

DELITTI

Art. 5 comma 8-*bis* Contraffazione o alterazione di visto d'ingresso o di reingresso, permesso di soggiorno, carta o contratto di soggiorno, o documenti necessari per il loro rilascio	Reclusione da 1 a 6 anni (da 3 a 10 anni se la falsità concerne un atto che fa fede fino a querela di falso). **ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA** (art. 381 /1 c.p.p.) (FERMO consentito soltanto con l'aggravante dell'atto a fede privilegiata) competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO
Art. 5 comma 8-*bis* Uso di un documento di cui sopra contraffatto o alterato (visto d'ingresso o di reingresso, permesso di soggiorno, carta o contratto di soggiorno, o documenti necessari per il loro rilascio).	Reclusione da 1 a 6 anni (da 3 a 10 anni se la falsità concerne un atto che fa fede fino a querela di falso). **ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA** (art. 381 /1 c.p.p.) (FERMO consentito soltanto con l'aggravante dell'atto a fede privilegiata) competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO
Art. 12 comma 1 promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato in violazione del T.U. Immigrazione o comunque procurarne l'ingresso illegale.	Reclusione da 1 a 5 anni e multa fino a 15000 euro per ogni persona – Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato. **Sequestro preventivo veicolo** (art. 321 cpp e art. 12 co. 4-ter d.l.vo 286/1998) **ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA** (art. 12 co. 4 d.l.vo 286/1998) Aggravanti: a) fatto commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) fatto commesso al fine di trarne profitto, anche indiretto. competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO
Art. 12 comma 3 promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato in violazione del T.U. Immigrazione o comunque procurarne l'ingresso illegale nei casi in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di 5 o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti	Reclusione da 5 a 15 anni e multa fino a 15000 euro per ogni persona – Confisca del mezzo di trasporto utilizzato. **SEQUESTRO PREVENTIVO VEICOLO** (art. 321 cpp e art. 12 co. 4-ter d.l.vo 286/1998) **ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA** (art. 12 co. 4 d.l.vo 286/1998) Aggravanti: a) fatto commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) fatto commesso al fine di trarne profitto, anche indiretto. competenza: TRIBUNALE COLLEGIALE
Art. 12 comma 5 (Fuori dei casi previsti dai commi precedenti) favorire la permanenza illegale dello straniero extracomunitario nel territorio dello Stato **al fine di trarre un ingiusto profitto** dalla condizione di illegalità. (questa fattispecie spesso concorre con l'art. 22 del T.U.)	Reclusione fino a 4 anni e multa fino a 15.493 euro. (aggravante: concorso di 2 o più persone ovvero permanenza riguardante 5 o più clandestini) **ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA** (art. 381 /1 c.p.p.) competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO
art. 12 comma 5-bis a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dare alloggio ovvero cedere un immobile (anche in locazione) a uno straniero extracomunitario privo di titolo di soggiorno, al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione.	Reclusione da 6 mesi a 3 anni. Confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato **SEQUESTRO PREVENTIVO IMMOBILE** **(se l'immobile appartiene a persona non estranea al reato)** è sempre necessario che ricorra il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto, che si realizza allorché il titolare dell'immobile sfrutta la precaria condizione del clandestino, per es. richiedendogli un canone non equo oppure dà un alloggio igienicamente non idoneo o comunque non idoneo alla permanenza di persone competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO

Art. 13 comma 5.2 Cittadino/a di Paese terzo a cui è stato concesso un termine per la partenza volontaria che viola una (anche una sola) delle misure cautelari adottate con provvedimento (notificato) del Questore (le misure sono comunicate entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace che le convalida entro le successive 48 ore oppure può revocarle o modificarle).	Misure applicabili: a) consegna del passaporto o valido documento equipollente b) obbligo di dimora c) obbligo di presentazione alla P.S. o CC **Multa da 3.000 a 18.000 euro**. NO ARRESTO IN FLAFRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: **GIUDICE DI PACE** (Procedura penale di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000).

Art. 13 comma 13 Straniero extracomunitario espulso con provvedimento ministeriale o prefettizio che rientra nel territorio dello Stato prima del termine previsto, senza l'autorizzazione del Ministero dell'Interno (La disposizione non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'art. 13 c. 2 lett. a) e b), per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento familiare ex art. 29).	Reclusione da 1 a 4 anni. **ARRESTO OBBLIGATORIO, anche non in flagranza** (art. 13-ter d.l.vo 286/1998) – **Rito direttissimo** Nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO
Art. 13, comma 13-*bis*, primo periodo Straniero extracomunitario espulso con provvedimento del giudice che rientra nel territorio dello Stato prima del termine previsto	Reclusione da 1 a 4 anni. **Arresto obbligatorio, anche non in flagranza** (art. 13-ter d.l.vo 286/1998) – **Rito direttissimo** competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO
Art. 13, comma 13-*bis*, secondo periodo Straniero extracomunitario che, già denunciato per il delitto di cui all'art. 13 co. 13 d.l.vo 286/1998 ed espulso, rientra nel territorio nazionale prima del termine	Reclusione da 1 a 5 anni. **Arresto obbligatorio, anche non in flagranza** (art. 13-ter d.l.vo 286/1998) – **Rito direttissimo** competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO
L'illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte cost. con sentenza 466/2005 non riguarda il testo vigente del comma 13-bis	
nelle tre fattispecie dell'art. 13 prima di procedere all'arresto occorre acquisire via fax dalla questura o dal C.I.E. competente la prova (da fornire al P.M.) che l'espulsione è stata eseguita con l'accompagnamento alla frontiera (il c.d. VISTO PARTIRE).	
NOTA BENE: il divieto di cui al co. 13 dell'art. 13 opera per un periodo non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni ovvero superiore a 5 anni in casi eccezionali. La novella del comma 14 è in vigore dal 24/06/2011 (decreto-legge 89/2011 conv. in legge 129/2011) quindi non è da escludere che qualora il decreto di espulsione sia stato emanato anteriormente al d.l. 89 con un termine diverso (per es. di 10 anni) il giudice disapplichi il provvedimento amministrativo con la conseguenza che il fatto non costitisce più reato (a tale conclusione può giungere anche la Procura; il P.M. di turno potrebbe emettere ordine di liberazione oppure suggerire di deferire il reo alla A.G. in stato di libertà.	

Art. 14 comma 1-bis Cittadino/a di Paese terzo che contravviene a una (anche una sola) delle misure cautelari a cui è sottoposto/a in alternativa al trattenimento nel C.I.E Misure applicabili: a) consegna del passaporto o valido documento equipollente b) obbligo di dimora c) obbligo di presentazione alla P.S. o CC (le misure sono comunicate entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace che le convalida entro le successive 48 ore oppure può revocarle o modificarle).	**Multa da 3 000 a 18 000 euro**. NO ARRESTO IN FLAFRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: **GIUDICE DI PACE** (Procedura penale di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000).

Art. 14, comma 5-*ter*, primo periodo Cittadino di Paese terzo che viola, salvo giustificato motivo, l'ordine questorile di lasciare lo Stato entro 7 giorni, nel caso di previo decreto questorile di respingimento o decreto prefettizio di espulsione ex art. 13 co. 4 ovvero se trattasi di straniero che, ammesso, si è sottratto al rimpatrio volontario e assistito.	**Multa da 10 000 a 20 000 euro**. NO ARRESTO IN FLAFRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: **GIUDICE DI PACE** (Procedura penale di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000).
Art. 14, comma 5-*ter*, secondo periodo Cittadino di Paese terzo che viola, salvo giustificato motivo, l'ordine questorile di lasciare lo Stato entro 7 giorni, nel caso di accertata inottemperanza al decreto prefettizio di espulsione ex art. 13 co. 5 (intimazione a lasciare volontariamente il territorio nazionale entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni).	**Multa da 6 000 a 15 000 euro**. NO ARRESTO IN FLAFRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: **GIUDICE DI PACE** (Procedura penale di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000).
Art. 14, comma 5-*quater* Cittadino di Paese terzo (non detenuto) – già destinatario di un precedente ordine questorile di allontanamento ex art. 14/5-bis – che viola, salvo giustificato motivo, l'ulteriore ordine questorile (comma 5-*ter* terzo periodo) di lasciare lo Stato entro 7 giorni.	**Multa da 15 000 a 30 000 euro**. NO ARRESTO IN FLAFRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: **GIUDICE DI PACE** (Procedura penale di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto l.vo n. 274/2000).

NOTA BENE : tanto l'inottemperanza quanto l'ordine non ottemperato, devono "maturare" nel vigore del decreto-legge n. 89/2011 (quindi: non prima del 24 giugno 2011). L'incriminazione introdotta dal d.l. non può avere carattere retroattivo e l'irretroattività coinvolge non soltanto la condotta (l'inottemperanza), ma anche i suoi presupposti (l'ordine questorile di allontanamento). La novella infatti riguarda anche tutti i presupposti del reato per conformare l'ordinamento italiano a quello della U.E. in particolare la direttiva 2008/115/CE (c.d. direttiva rimpatri), modificando la procedura prodromica all'esecuzione dell'espulsione (inoltre il termine di allontanamento ora è di 7 giorni, prima era di 5 giorni; l'ordine deve riportare le conseguenze sanzionatorie in base alla legge vigente).

Quindi

- si addebita l'art. 10-bis (norma più favorevole) se l'ordine di allontanamento del Questore è anteriore al 24/06/2011
- si addebita l'art. 14 co. 5-*ter* o l'art. 14 co. 5-*quater* se l'ordine di allontanamento del Questore è stato emanato a far tempo dal 24/06/2011

(in entrambi i casi la competenza per materia è del Giudice di Pace)

Art. 22 comma 12 Datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (extracomunitari) privi del PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO o con permesso annullato o revocato, ovvero con permesso di soggiorno scaduto senza che ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge.	Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. NO ARRESTO IN FLAFRANZA – NO FERMO ART. 384 C.P.P. competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO (*Si badi bene che il permesso di soggiorno generico non è idoneo e si configura comunque il reato*.) *(spesso c'è concorso materiale con il delitto p. e p. dall'art. 12 co. 5)*
Art. 22 commi 12 e 12-bis il fatto previsto dal comma 12 è aggravato se: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; (*cioè minori di anni 16 ai sensi dell'art. 1 co. 622 legge n. 296/2006*) **c)** se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. (*cioè l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*.)	Aumento da un terzo alla metà della pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. **ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA** (art. 381 /1 c.p.p.) competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO NO FERMO ART. 384 C.P.P.

concorso con l'art. 12:

Non si addebita al datore di lavoro anche il delitto ex art. 12 comma 5 T.U.I. quando la situazione di profitto riguarda soltanto l'omissione del versamento dei contributi ovvero il mero impiego della mano d'opera in nero (occorrendo la sussistenza di un "quid pluris"); in tal caso si addebita soltanto l'art. 22 (cassazione sez. I n. 6068/2008 ; n. 40398/2006 ; n. 23438/2003 ; n. 4700/2000).

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'elemento di distinzione tra il reato di favoreggiamento e quello di cui all'art. 22, ferma restando la possibilità del concorso consiste nel fuoriuscire dal rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera o perchè gli stranieri vengono utilizzati in attività illecite o perchè si impongono condizioni gravose e discriminatorie diverse e ulteriori rispetto all'omesso pagamento dei contributi (cioè SFRUTTAMENTO).

Condizioni tipiche (gravose e discriminatorie) che invece integrano il concorso con l'art. 12 sono

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

(si tratta di indicatori mutuati dall'art. 603-bis c.p. concernente il c.d. reato di "caporalato")

ILLECITI AMMINISTRATIVI

OMESSA DICHIARAZIONE DI PRESENZA **Art. 5 comma 7** Straniero munito di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato da uno Stato della U.E. e valido per il soggiorno in Italia, che non dichiara la sua presenza al Questore entro 8 giorni lavorativi dalla data d'ingresso (deve essere munito della ricevuta della dichiarazione di soggiorno rilasciata dalla Questura).	**Sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 309 euro** (P.M.R. 103 euro c/o ESATRI – ricorso al Prefetto) Oltre 60 giorni dall'ingresso si redige Rapporto alla Questura che può disporre l'espulsione amministrativa.
OMESSA COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ **Art. 7 commi 1 e 2-bis** Omessa comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di P.S. di dare alloggio a straniero non comunitario o ad apolide ovvero di cessione di proprietà o altro diritto di godimento di bene immobile.	**Sanzione amministrativa pecuniaria da 160 a 1100 euro** (P.M.R. 320 euro c/o ESATRI – ricorso al Prefetto)
INCOMPLETA COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ **Art. 7 commi 2 e 2-bis** Comunicazione scritta all'autorità locale di P.S. (di dare alloggio a straniero non comunitario o ad apolide ovvero di cessione di proprietà o altro diritto di godimento di bene immobile) incompleta.	**Sanzione amministrativa pecuniaria da 160 a 1100 euro** (P.M.R. 320 euro c/o ESATRI – ricorso al Prefetto)
INOSSERVANZA OBBLIGHI DEL VETTORE **Art. 12 comma 6** vettore aereo, marittimo o terrestre che • omette di accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato; • omette di riferire all'organo di polizia di frontiera sull'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare.	**Sanzione amministrativa pecuniaria da 3500 a 5500 euro per ogni straniero trasportato** (P.M.R. 1833,33 euro per ogni straniero c/o ESATRI – ricorso al Prefetto) (deve trattarsi di una condotta colposa – in caso di dolo sussiste il delitto di cui al comma 1 o al comma 3 dell'art. 12 citato)
Art. 22 comma 7 **Comma abrogato** dal d. lgs. 109/2012 entrato in vigore il 09/08/2012 riguardava il datore di lavoro che ometteva di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione sopravvenuta del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero non comunitario.	

Decreto legislativo n. 30/2007

CITTADINI dell'UNIONE EUROPEA

Art. 20 co. 12 Trattenimento nello Stato oltre il termine fissato dal provvedimento di allontanamento emesso dal Questore	**si contesta l'art. 650 c.p.** ACCOMPAGNAMENTO Art. 349 CPP FOTOSEGNALAMENTO e ACCOMPAGNAMENTO IN QUESTURA - UFF. IMMIGRAZIONE
il provvedimento di cui all'art. 20 commi 12 e 14 è un atto emanato per motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. (da non confondere con il provvedimento di cui all'art. 21 per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno)	
Art. 20 co. 14 destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso	reclusione fino a 2 anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato reclusione fino a 1 anno, nelle altre ipotesi ACCOMPAGNAMENTO Art. 349 CPP se necessario FOTOSEGNALAMENTO Rapporto alla Questura e consegna a Ufficio Immigrazione (se chiuso, dare Invito a presentarsi art 15 tulps) **RITO DIRETTISSIMO** (art. 20 co. 16) NO ARRESTO IN FLAGRANZA - NO FERMO 384 CPP (trasmettere CNR senza indugio)
Art. 20 co. 15 reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento immediato disposta da una sentenza del giudice (in alternativa alla reclusione di cui al comma 14)	reclusione fino a 3 anni ACCOMPAGNAMENTO Art. 349 CPP se necessario FOTOSEGNALAMENTO Rapporto alla Questura e consegna a Ufficio Immigrazione (se chiuso, dare Invito a presentarsi art 15 tulps) NO ARRESTO IN FLAGRANZA - NO FERMO 384 CPP **RITO DIRETTISSIMO** (art. 20 co. 16) (trasmettere CNR senza indugio)
Art. 21 co. 4 presenza sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento (per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno), senza aver provveduto alla presentazione – a un consolato italiano – dell'attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento.	Nei confronti del cittadino dell'U.E. inottemperante al provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 può essere adottato un provvedimento prefettizio di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico (art. 20) immediatamente eseguibile dal questore. rapporto e consegna all'Ufficio Immigrazione (se chiuso, dare Invito a presentarsi art 15 tulps)

Attenzione : Quando il soggetto è accompagnato in Questura Ufficio Immigrazione è sempre necessario il fotosegnalamento e la comparazione dattiloscopica (banca dati AFIS) con relativo conrollo incrociato banca dati SDI

ALTRI REATI INERENTI AGLI STRANIERI O AI CITTADINI U.E.

Art. 235 c.p. **ESPULSIONE OD ALLONTANAMENTO DELLO STRANIERO DALLO STATO** (art. modificato dal d.l. 92/2008, legge 125/2008 e legge 94/2009)	
Straniero non comunitario che trasgredisce l'ordine di espulsione dal territorio dello Stato pronunciato dal giudice (a seguito di condanna alla reclusione per oltre 2 anni o negli casi preveduti dalla legge)	Reclusione da 1 a 4 anni **ARRESTO OBBLIGATORIO** (anche fuori flagranza) (art. 380 cpp e 235, co. 3, secondo periodo, c.p. Rito direttissimo / Tribunale monocratico
Cittadino dell' U.E. che trasgredisce l'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato pronunciato dal giudice (a seguito di condanna alla reclusione per oltre 2 anni o negli casi preveduti dalla legge)	Reclusione da 1 a 4 anni **ARRESTO OBBLIGATORIO** (anche fuori flagranza) (art. 380 cpp e 235, co. 3, secondo periodo, c.p. Rito direttissimo / Tribunale monocratico

Art. 312 c.p. **ESPULSIONE OD ALLONTANAMENTO DELLO STRANIERO DALLO STATO** (art. modificato dal d.l. 92/2008, legge 125/2008 e legge 94/2009)	
Straniero non comunitario che trasgredisce l'ordine di espulsione dal territorio dello Stato pronunciato dal giudice (a seguito di condanna a una pena restrittiva della libertà personale per un delitto contro la personalità dello Stato, ovvero p. e p. dall'art. 241 all'art. 313 c.p.)	Reclusione da 1 a 4 anni **ARRESTO OBBLIGATORIO** (anche fuori flagranza) (art. 380 cpp e 235, co. 3, secondo periodo, c.p. Rito direttissimo
Cittadino dell' U.E. che trasgredisce l'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato pronunciato dal giudice (a seguito di condanna a una pena restrittiva della libertà personale per un delitto contro la personalità dello Stato, ovvero p. e p. dall'art. 241 all'art. 313 c.p.)	Reclusione da 1 a 4 anni **ARRESTO OBBLIGATORIO** (anche fuori flagranza) (art. 380 cpp e 235, co. 3, secondo periodo, c.p. Rito direttissimo

Art. 603-bis, comma 1, c.p. **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**	
Svolgere un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. (*cosiddetto reato di "caporalato"*) Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze: 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.	reclusione da cinque a otto anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. **ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA** (art. 381 /1 c.p.p.) competenza: TRIBUNALE MONOCRATICO CONSENTITO FERMO ex ART. 384 c.p.p.
Art. 603-bis, commi 1 e 3, c.p. Aggravanti specifiche del reato di cui al comma 1: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; (*cioè minori di anni 16 ai sensi dell'art. 1 co. 622 legge n. 296/2006*) 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.	pene della reclusione da cinque a otto anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato AUMENTATE DA UN TERZO ALLA METÀ **ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA** (art. 381 /1 c.p.p.) competenza: TRIBUNALE COLLEGIALE CONSENTITO FERMO ex ART. 384 c.p.p.

Art. 495 c.p.	
Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o stato o altre qualità personali proprie o di altri	reclusione da 1 a 6 anni (da 2 a 6 anni se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile) **ARRESTO FACOLTATIVO art. 381 c.p.p.**

Art. 496 c.p.	
(fuori dei casi indicati negli articoli precedenti) dichiarazioni mendaci a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità personali proprie o di altri	reclusione da 1 a 5 anni **ARRESTO FACOLTATIVO art. 381 c.p.p.**
elementi di distinzione delle due fattispecie: il 496 ha carattere sussidiario e di chiusura (cioè residuale) rispetto al più grave art. 495 art. 495 falsa dichiarazione resa solo a un P.U. mentre nel 496 a un P.U. oppure a incaricato di pubblico servizio nel 495 è tipizzata l'attestazione mentre nel 496 no il previo interrogatorio anche se non è tipizzato nel 495 non è un elemento distintivo (cass. sez. IV n. 19963/2009) la citata sentenza ritiene che sia applicabile il 495 quando le generalità siano destinate a essere riprodotte in un atto fidefaciente compilato dal P.U. idoneo a documentarle (quale è un verbale, per es. il verbale di identificazione o un semplice verbale di contestazione) mentre si contesta il 496 se le generalità sono richieste per es. per un mero controllo di polizia (tuttavia si applica sempre il 496 in ogni caso in cui la dichiarazione mendace è resa a un incaricato di pubblico servizio)	

Art. 497-bis c.p.	
Possedere, detenere, fabbricare, formare un falso documento valido per l'espatrio	Reclusione da 1 a 4 anni **ARRESTO FACOLTATIVO art. 381 c.p.** (pena aggravata in caso di fabbricazione o formazione o detenzione per uso non personale)

Art. 489 c.p.	
Uso di atto falso	NO ARRESTO
per es. lo straniero che fa uso di falsa patente estera o falsa carta d'identità estera (non valida per l'espatrio). *Di regola, al cittadino italiano con patente falsa si addebita l'art. 482 in rel. al 477 c.p. in quanto vi è concorso nella falsità per avere fornito fotografia e dati. Tuttavia, allo straniero è opportuno ascrivere invece il 489 c.p. poiché il concorso non è punibile (se si contesta il 482 verrà prosciolto per difetto di assoluta giurisdizione della A.G. italiana ex art. 10 c.p. se non si prova che il documento è stato fabbricato o formato in Italia poiché in apparenza emesso da autorità estere).* *La giurisprudenza è costante nel ritenere che sia punibile a titolo di uso (art. 489 c.p.) anche chi non sia comunque punibile per il concorso nella contraffazione.* *Il concorso nel reato di falso, che esclude la punibilità dell' ipotesi criminosa prevista dall'art. 489 c.p. di uso di atto falso, deve configurarsi in termini di concreta punibilità, sicché, se la falsificazione sia stata commessa all'estero e non vi sia la richiesta del Ministro della giustizia ex art. 10 c.p., il soggetto che abbia prodotto o concorso a produrre l'atto falso risponde, ricorrendone le condizioni, del reato di uso dello stesso, ai sensi dell'art. 489 c.p.* *(Cassazione pen .sez. V n. 1923/2010 ; n. 7940/2007, n. 65/2005; 43341/2005; 21651/2004 ; 26173/2003)*	

CODICE DELLA STRADA

PATENTI ESTERE NON U.E. E NON S.E.E.

PATENTI CONVERTIBILI

OMESSA CONVERSIONE PATENTE – CONDUCENTE STRANIERO CON RESIDENZA (ANAGRAFICA) IN ITALIA ACQUISITA DA OLTRE 1 ANNO E TITOLARE DI VALIDA PATENTE RILASCIATA DA STATO ESTERO (non UE e non SEE ma convertibile in patente italiana)

Art. 136 comma 7 CdS in relazione all'Art. 126 comma 7 CdS

VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA - Sanzione Accessoria: RITIRO PATENTE

---

*CONDUCENTE STRANIERO CON RESIDENZA (ANAGRAFICA) IN ITALIA ACQUISITA DA **NON OLTRE 1 ANNO** E TITOLARE DI PATENTE ESTERA* (non UE e non SEE ma convertibile in patente italiana) *SCADUTA DI VALIDITÀ.*

Art. 136 comma 7 CdS in relazione all'Art. 126 comma 7 CdS

VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA - Sanzione Accessoria: RITIRO PATENTE

CONDUCENTE STRANIERO NON RESIDENTE IN ITALIA (in circolazione internazionale oppure con dimora in Italia ma non iscritto all'anagrafe della popolazione residente) E TITOLARE DI PATENTE ESTERA (non UE e non SEE ma convertibile in patente italiana) *SCADUTA DI VALIDITÀ.*

Art. 126 comma 7 CdS

VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA - Sanzione Accessoria: RITIRO PATENTE

CONDUCENTE STRANIERO CON RESIDENZA (ANAGRAFICA) IN ITALIA ACQUISITA DA OLTRE 1 ANNO E TITOLARE DI PATENTE ESTERA (non UE e non SEE ma convertibile in patente italiana) *SCADUTA DI VALIDITÀ.*

Art. 136 comma 6 CdS in relazione all'Art. 116 comma 13 CdS (REATO)

- LA P.G. APPLICA FERMO PROVVISORIO DELL'AUTOVEICOLO PER 30 GG art. 224-ter CdS
- (il sequestro prodromico alla confisca in caso di reiterazione non è di competenza della P.G. nell'immediatezza del fatto)
- SE TRATTASI DI MOTOVEICOLO (**appartenente a persona non estranea al reato**) SI APPLICA IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI FINI DELLA CONFISCA ex art. 213 co. 2-sexies CdS (il MOTOCICLO va immesso in deposito per almeno 30 gg. poi può essere dato in custodia al proprietario o avente diritto; il MOTOVEICOLO diverso dal motociclo può essere affidato anche subito a persona idonea).

RESIDENZA - Il comma 1 dell'art. 136 cod. str. cita la residenza anagrafica per la conversione. In ordine al concetto di residenza, l'art. 12 della Direttiva 2006/126/CE dà una definizione di residenza "normale", da intendersi come il luogo in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno 185 giorni all'anno. Tuttavia il riferimento alla residenza normale (cioè di fatto) non è ancora attuabile in Italia e fino a quando non verranno emanate nuove disposizioni, per l'applicazione degli articoli 135 e 136 C.d.S., bisognerà fare riferimento alla residenza "anagrafica". (in tal senso anche Cassazione civ. sez. lavoro n. 10343 del 2011).

PATENTI NON CONVERTIBILI

(è opportuno confrontarsi con la Procura della Repubblica di Riferimento)

Il Ministero dell'Interno con circolare 300/A/1/29353/111/84/1 dell'11/12/2007 distingue tra patenti convertibili e no ai fini della procedura sanzionatoria, richiamando le ordinanze della Corte costituzionale n. 260/2001 e n. 76/2000 (in tal senso anche una non recente della Cassazione sez. IV n. 273 del 1995 poi contraddetta dalle successive pronunce)

tuttavia la giurisprudenza di merito e anche quella più recente di legittimità, interpretando la norma incriminatrice di cui all'art. 136 comma 6 cod. str. e la violazione amministrativa del successivo comma 7, e applicando il principio di stretta legalità e di tassatività, **non fanno alcuna distinzione tra patenti convertibili e non convertibili** in patente italiana, per ogni patente estera (eccetto quelle UE e dello SEE equiparate a patenti italiane dalle norme del diritto comunitario) **SI HA REATO SOLTANTO SE LA PATENTE (NON UE E NON SEE) È SCADUTA DI VALIDITÀ E SE IL CONDUCENTE HA RESIDENZA ANAGRAFICA IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (devono sussistere entrambi i presupposti).** (per es. Cassazione sez. IV pen n. 6821 del 2011, n. 3699 del 1998; n. 2392 del 1997; G.I.P. Rovereto 12/02/2011 **e** 04/11/2010**;** Tribunale Bologna n. 722 del 2010; cassazione civile 228 del 2008)

RESIDENZA DA OLTRE 1 ANNO

FATTO TIPICO	COME AGIRE SECONDO IL MINISTERO	COME AGIRE SECONDO LA GIURISPRUDENZA
CONDUCENTE STRANIERO CON RESIDENZA (ANAGRAFICA) IN ITALIA ACQUISITA DA OLTRE 1 ANNO E TITOLARE DI VALIDA PATENTE ESTERA (non UE e non SEE e non convertibile in patente italiana)	Art. 116 comma 13 CdS in relazione all'Art. 135 comma 1 CdS (**REATO**) ➢ FERMO PROVVISORIO DELL'AUTOVEICOLO PER 30 GG (art. 224-ter CdS) ➢ SE TRATTASI DI MOTOVEICOLO (appartenente a persona non estranea al reato) SI APPLICA IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI FINI DELLA CONFISCA art. 213 co. 2-sexies CdS (il MOTOCICLO va immesso in deposito per almeno 30 gg. poi può essere dato in custodia al proprietario o avente diritto; il MOTOVEICOLO diverso dal motociclo può essere affidato anche subito a persona idonea)	Art. 136 co. 7 CdS in relazione all'art. 126 co. 7 CdS **VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA** Sanzione Accessoria: RITIRO PATENTE
CONDUCENTE STRANIERO CON RESIDENZA (ANAGRAFICA) IN ITALIA ACQUISITA DA OLTRE 1 ANNO E TITOLARE DI PATENTE ESTERA (non UE e non SEE e non convertibile in patente italiana) *SCADUTA DI VALIDITÀ.*	Art. 136 comma 6 CdS in relazione all'Art. 116 comma 13 CdS (**REATO**) ➢ FERMO PROVVISORIO DELL'AUTOVEICOLO PER 30 GG (art. 224-ter CdS) ➢ SE TRATTASI DI MOTOVEICOLO (appartenente a persona non estranea al reato) SI APPLICA IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI FINI DELLA CONFISCA art. 213 co. 2-sexies CdS (il MOTOCICLO va immesso in deposito per almeno 30 gg. poi può essere dato in custodia al proprietario o avente diritto; il MOTOVEICOLO diverso dal motociclo può essere affidato anche subito a persona idonea)	

27 STATI UE

(Le patenti rilasciate dagli altri 26 Stati UE sono equipollenti alle corrispondenti patenti italiane, non vi è obbligo di conversione)

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

STATI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Islanda, Liechtenstein, Norvegia. (valgono le stesse norme come per gli Stati UE - nota Commissione europea del 25.7.2003)

STATI EXTRA-UE CHE RILASCIANO PATENTE CONVERTIBILE IN PATENTE ITALIANA

Albania (fino al 15/8/2014), Algeria, Argentina, Corea del Sud (Repubblica di Corea), Croazia, Ecuador (fino al 12/3/2017), El Salvador (fino al 19/9/2014), Filippine, Giappone, Libano, Macedonia, Marocco, Moldova, Principato di Monaco, San Marino, Sri Lanka (fino al 14/11/2016), Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Uruguay (fino al 12/12/2014)

STATI EXTRA-UE CHE RILASCIANO PATENTE CONVERTIBILE SOLTANTO PER ALCUNE PERSONE

Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (diplomatici e loro famigliari), Stati Uniti d'America (personale diplomatico e consolare e loro famigliari), Zambia (personale in missione governativa e loro famigliari).

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=308

PATENTE NON CONVERTIBILE - RESIDENTI DA MENO DI 1 ANNO OPPURE NON RESIDENTI		
FATTO TIPICO	**COME AGIRE SECONDO PARTE DELLA DOTTRINA** (documento non riconosciuto giuridicamente come titolo abilitativo)	**COME AGIRE SECONDO ALTRA DOTTRINA E LA GIURISPRUDENZA**
*CONDUCENTE STRANIERO CON RESIDENZA (ANAGRAFICA) IN ITALIA ACQUISITA DA **NON OLTRE 1 ANNO** E TITOLARE DI PATENTE ESTERA* (non UE e non SEE e non convertibile in patente italiana) *SCADUTA DI VALIDITÀ.*	Art. 116 comma 13 CdS in relazione all'Art. 135 comma 1 CdS (**REATO**) ➢ FERMO PROVVISORIO DELL'AUTOVEICOLO PER 30 GG (art. 224-ter CdS) ➢ SE TRATTASI DI MOTOVEICOLO (appartenente a persona non estranea al reato) SI APPLICA IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI FINI DELLA CONFISCA art. 213 co. 2-sexies CdS (il MOTOCICLO va immesso in deposito per almeno 30 gg. poi può essere dato in custodia al proprietario o avente diritto; il MOTOVEICOLO diverso dal motociclo può essere affidato anche subito a persona idonea)	Art. 136 co. 7 CdS in relazione all'art. 126 co. 7 CdS **VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA** Sanzione Accessoria: RITIRO PATENTE
CONDUCENTE STRANIERO NON RESIDENTE IN ITALIA (in circolazione internazionale oppure con dimora in Italia ma non iscritto all'anagrafe della popolazione residente) E TITOLARE DI PATENTE ESTERA (non UE e non SEE e non convertibile in patente italiana) *SCADUTA DI VALIDITÀ.*	Art. 116 comma 13 CdS in relazione all'Art. 135 comma 1 CdS (**REATO**) ➢ FERMO PROVVISORIO DELL'AUTOVEICOLO PER 30 GG (art. 224-ter CdS) ➢ SE TRATTASI DI MOTOVEICOLO (appartenente a persona non estranea al reato) SI APPLICA IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO AI FINI DELLA CONFISCA art. 213 co. 2-sexies CdS (il MOTOCICLO va immesso in deposito per almeno 30 gg. poi può essere dato in custodia al proprietario o avente diritto; il MOTOVEICOLO diverso dal motociclo può essere affidato anche subito a persona idonea)	Art. 126 comma 7 CdS **VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA** Sanzione Accessoria: RITIRO PATENTE